



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Documento sulla sicurezza adottata per l'acquisizione dei dati associati alla firma elettronica avanzata ai sensi dell'art.57 del DPCM del 22 febbraio 2013

La BANCA ha predisposto, tra le modalità operative per la prestazione dei servizi bancari e di investimento alla clientela, anche quella di consentire al cliente, di avvalersi del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.

Caratteristiche ed attivazione del Servizio

La "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" è l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario, il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, l'individuazione della Banca, l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.

Il "SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA" consente al TITOLARE, mediante l'utilizzo della FIRMA ELETTRONICA in relazione alla tipologia contrattuale e/o documentale di volta in volta resa disponibile dalla Banca e nel rispetto di tutti i requisiti dettati dalla normativa vigente, di compiere le seguenti operazioni in formato elettronico:

- visionare, esaminare e concludere con la BANCA contratti bancari e per la prestazione dei servizi di investimento e accessori, comprensivi dei relativi allegati, nonché sottoscriverne e accettarne le condizioni, oltre che riceverne le relative copie ed attestarne l'avvenuta consegna, laddove specificatamente richiesto dal Cliente;
- visionare e accettare tutta la documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
- eventualmente ricevere sempre per via informatica le comunicazioni e i documenti che la BANCA è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire;
- eventualmente effettuare le operazioni dispositive attualmente e/o in futuro rese disponibili dalla BANCA, relative ai contratti già in essere o che verranno successivamente conclusi tra le PARTI secondo le procedure e gli strumenti informatici offerti dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica.

Il "DISPOSITIVO DI FIRMA" è l'insieme dei dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere documenti informatici mediante la FIRMA ELETTRONICA, ed ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, ivi compresa l'utenza di telefonia mobile di esclusivo utilizzo del cliente e da quest'ultimo indicata e validata in fase di censimento per il ricevimento di password elettronica monouso (OTP), generata dal sistema e inviata tramite SMS.

La BANCA archivia e conserva in modalità informatica i contratti sottoscritti con tutti i relativi allegati, le contabili delle operazioni disposte con FIRMA ELETTRONICA e ogni altro documento oggetto di comunicazione. I contratti e la documentazione sottoscritta con FIRMA ELETTRONICA potranno essere dotati di marca temporale ai fini dell'attribuzione ai predetti documenti informatici di data certa.

La trasmissione al CLIENTE di lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della BANCA, obbligatoria o meno, avverrà nel più opportuno formato elettronico, mediante l'impiego di SUPPORTI DUREVOLI preventivamente accettati dal CLIENTE stesso. Allo scopo il CLIENTE è tenuto a segnalare alla BANCA il proprio indirizzo di posta elettronica, o qualunque altro recapito ad essa assimilabile a seconda della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e le eventuali variazioni dello stesso.

Il CLIENTE ha diritto di richiedere alla propria Filiale, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, dei relativi allegati e di ogni altra documentazione sottoscritta in formato digitale, nonché di cambiare la





BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato o con i mezzi a disposizione della BANCA.

La Banca che si avvale del procedimento di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA deve:

- identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente;
- conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto per il servizio di FIRMA ELETTRONICA, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità;
- fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni al firmatario, su richiesta di questo;
- rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta;
- rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dalla normativa vigente;
- specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;

Nell'interesse del Cliente e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del DPCM 22 febbraio 2013, la Banca si è dotata di una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto della citata normativa.

Impegni delle parti

La BANCA, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, si impegna a erogare il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA con diligenza professionale. La BANCA presterà il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dal CLIENTE e previo riconoscimento e verifica dell'identità del TITOLARE, mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA, ovvero ogni altro dispositivo di cui il CLIENTE sia possessore ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA. Il riconoscimento e la verifica dell'identità del TITOLARE avviene in occasione della stipula di specifico contratto.

Sospensione del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA

Il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, fornito dalla BANCA al CLIENTE in via gratuita, può sempre essere sospeso temporaneamente e senza preventivo avviso per aggiornamenti tecnici, per motivi di sicurezza ovvero per caso fortuito, forza maggiore o anche per semplici inconvenienti tecnici, qualunque ne sia la causa. Alla BANCA non potranno in alcun modo e per nessuna ragione essere addebitate responsabilità e quindi eventuali conseguenze dannose derivanti dalla interruzione e/o dalla sospensione del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA.

Riferibilità al titolare delle operazioni effettuate e dei contratti conclusi

Tutte le trasmissioni digitali effettuate mediante l'utilizzo del DISPOSITIVO DI FIRMA e in relazione alle quali il corrispondente certificato sia stato confermato come valido mediante il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA, avranno la stessa efficacia legale e validità della sottoscrizione manuale autografa del TITOLARE.

Il TITOLARE accetta l'efficacia legale e validità delle operazioni disposte e dei contratti sottoscritti con la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA apposta mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA e l'equiparazione di quest'ultima rispetto alla firma manuale autografa. Il TITOLARE prende atto che il SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA potrà essere prestato esclusivamente in favore del TITOLARE.

